

**ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA.
ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DIRETTA O DISPOSTA,
DELEGATA, ESECUTIVA.
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE.**



AUTORE: MAGG. GIOVANNI PARIS



POLIZIA GIUDIZIARIA E AUTORITA' GIUDIZIARIA



**PER TRATTARE E COMPRENDERE
PIENAMENTE LE FUNZIONI ED ATTIVITA'
SVOLTE DALLA **POLIZIA GIUDIZIARIA** E'
NECESSARIO SAPERE E COMPRENDERE I
RAPPORTI CHE LA STESSA HA CON
L'**AUTORITA' GIUDIZIARIA**.**

**VEDIAMO ALLORA UNA SERIE DI
DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE DELINEANO
LE RELAZIONI TRA QUESTI DUE COMPLESSI
DI ORGANI.**

ART. 109 COSTITUZIONE



ART.109 COST.

L'Autorità giudiziaria **dispone** direttamente della polizia giudiziaria [c.p.p. 55, 56, 57, 58, 59].

ART. 55 C.P.P.



ART. 55 C.P.P. Funzioni della polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria **deve**, anche di propria **iniziativa**, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività **disposta** o **delegata** dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli **ufficiali** e dagli **agenti** di polizia giudiziaria.

ART. 56 C.P.P.



ART. 56 C.P.P. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria.

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla **dipendenza** e sotto la **direzione** dell'autorità giudiziaria:

- a) dai **servizi** di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
- b) dalle **sezioni** di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
- c) dagli **ufficiali** e dagli **agenti** di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato [c.p.p. 347].

ART. 58 C.P.P.



ART. 58 C.P.P. Disponibilità della polizia giudiziaria.

1. Ogni procura della Repubblica dispone [c.p.p. 327] della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.

2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e **può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.**

ART. 59 C.P.P.



ART. 59 C.P.P. Subordinazione della polizia giudiziaria.

1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
3. **Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1.** Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.



ART. 326 C.P.P.



ART. 326 C.P.P. Finalità delle indagini preliminari.

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

ART. 327 C.P.P.



ART. 327 C.P.P. Direzione delle indagini preliminari.



1. Il pubblico ministero **dirige** le indagini e **dispone** direttamente della polizia giudiziaria [c.p.p. 58] che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, **continua a svolgere attività di propria iniziativa** secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

ART. 348 C.P.P.



ART. 348 C.P.P. Assicurazione delle fonti di prova.

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria **continua** a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla **individuazione** del colpevole.

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

a) **alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;**

b) **alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;**

c) **al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.**

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente **delegati** a norma dell'articolo 370, esegue le **direttive** del pubblico ministero ed inoltre **svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.**

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di **persone idonee** le quali **non** possono rifiutare la propria opera.



ART. 370 C.P.P.



370. Atti diretti e atti delegati.

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di **attività di indagine e di atti specificamente delegati**, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

POLIZIA GIUDIZIARIA



NON ESISTE UNA DEFINIZIONE NORMATIVA DI POLIZIA GIUDIZIARIA, TENTIAMO DI DARLA DOPO AVERE LETTO LE NORME DEL C.P.P.:

SOGGETTO del procedimento penale (Libro I Titolo III c.p.p.) che alle **DIPENDENZE** e sotto la **DIREZIONE** della Autorità Giudiziaria (artt. 56 e 327 c.p.p) **DEVE**, anche di propria **INIZIATIVA** (art. 55 c.p.p.):

- prendere notizia dei reati,
- impedire che siano portati a conseguenze ulteriori,
- ricercarne gli autori,
- compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere tutto quanto possa servire per l'applicazione della legge penale (art. 55 c.p.p.),

cioè svolge le indagini determinanti e necessarie all'esercizio dell'azione penale del P.M. realizzando altresì ogni attività investigativa **DISPOSTA** o **DELEGATA** dalla Autorità Giudiziaria.

INDAGINI PRELIMINARI



**NON ESISTE DEFINIZIONE NORMATIVA,
TENTIAMO DI DARLA LEGGENDO LE NORME DEL C.P.P. .
COSTITUISCE LA FASE DEL PROCEDIMENTO PENALE:**

- ‡ **DIRETTA** dal Pubblico Ministero (art. 327 c.p.p.), che dispone direttamente della Polizia Giudiziaria (art. 109 Cost. e art. 56 c.p.p.);
- ‡ **SVOLTA** dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria (art. 326 c.p.p.);
- ‡ **FINALIZZATA** per le determinazioni (decisioni del Pubblico Ministero, richiesta di archiviazione o richiesta di rinvio a giudizio) inerenti l'esercizio dell'azione penale (art. 326 c.p.p.);
- ‡ Attraverso la quale si ricercano, individuano e si assicurano le **fonti di prova.**

CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' DI P.G.



**DALLA DEFINIZIONE PRECEDENTEMENTE FORNITA
DI POLIZIA GIUDIZIARIA EMERGE COME LA SUA
ATTIVITA' SI PUO' CLASSIFICARE IN:**

➤ **ATTIVITA' DI INIZIATIVA**

➤ **ATTIVITA' DISPOSTA/DIRETTA**

➤ **ATTIVITA' DELEGATA**

➤ **ATTIVITA' ESECUTIVA**



ATTIVITA' DI P.G. DI INIZIATIVA

VIENE SVOLTA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA COME ESPRESSIONE DI UN **POTERE/DOVERE ISTITUZIONALE** **SENZA** LA NECESSITA' DI UN IMPULSO, SOLLECITAZIONE ESTERNA DA PARTE DI ALTRO ORGANI O SOGGETI. SI SOTTOLINEA COME L'ATTIVITA' DI INIZIATIVA E' POSSIBILE E DOVEROSA ANCHE **DOPO LA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO** AL P.M. (ARTT. 327 E 348/1 C.P.P.) E ANCHE **DOPO LA ASSUNZIONE DELLA DIREZIONE DELLE INDAGINI** DA PARTE DEL P.M (ART. 348/3 C.P.P.).

ATTIVITA' DI P.G. DISPOSTA/DIRETTA

VIENE SVOLTA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA DOPO LA ASSUNZIONE DELLA DIREZIONE DELLE INDAGINI DA PARTE DEL P.M., IL QUALE PUO' PREVEDERE E RICHIEDERE LO SVOLGIMENTO DI UN DETERMINATO TIPO DI ATTO, LO SVOLGIMENTO DI UNA DETERMINATA ATTIVITA' DI INDAGINE SPECIFICANDONE LO SCOPO, I LIMITI E LE MODALITA', INDIRIZZARE L'INDAGINE ATTRAVERSO LA EMANAZIONE DI SPECIFICHE DIRETTIVE (ATTIVITA' "**GUIDATA**").

ATTIVITA' DI P.G. DELEGATA

VIENE SVOLTA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA QUANDO IL P.M. LA DELEGA AL COMPIMENTO DI **SPECIFICI ATTI** CHE LO STESSO POTREBBE COMPIERE DIRETTAMENTE.

LA **DELEGA** E' L'ATTO MEDIANTE IL QUALE UN ORGANO, COMPETENTE AD EMETTERE PROVVEDIMENTI IN UNA DETERMINATA MATERIA, ATTRIBUISCE AD ALTRO ORGANO LA COMPETENZA AD ESERCITARE LE SUE FUNZIONI O AD ADOTTARE UNO SPECIFICO PROVVEDIMENTO.

QUANDO IL P.M. DELEGA LA P.G. ALLA ESECUZIONE DI UN SUO ATTO ESSO DEVE ESSERE REALIZZATO DALLA P.G. OSSERVANDO LE NORME PROCESSUALI CHE DISCIPLINANO L'ATTIVITA' DEL P.M. .

ATTIVITA' DI P.G. ESECUTIVA

VIENE SVOLTA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN ESECUZIONE DI ORDINE O PROVVEDIMENTI DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA (P.M., G.I.P., GIUDICE).
E' UNA ATTIVITA' DI **COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA P.G.** CHE L'A.G. NON PUO' COMPIERE.

VI RIENTRANO, AD ESEMPIO:

- L'ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI COERCIZIONE PERSONALE (FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO O ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO DISPOSTI DAL P.M., PROVVEDIMENTO DI CUSTODIA CAUTELARE DISPOSTO DAL G.I.P.)
- NOTIFICAZIONI E CITAZIONI.

CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' DI P.G. DI INIZIATIVA

IN RELAZIONE AL CONTENUTO SI DISTINGUE:

⚡ ATTIVITA' **INFORMATIVA**, ATTIENE ALLA ACQUISIZIONE E COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

⚡ ATTIVITA' **INVESTIGATIVA** O DI **INDAGINE**, E' LA RICERCA E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI PROVA E DELL'AUTORE DEL REATO

⚡ ATTIVITA' **ASSICURATIVA**, DIRETTA A CONSERVARE INALTERATI I RISULTATI DELL'INVESTIGAZIONE

⚡ ATTIVITA' DI **COERCIZIONE**, SOTTOPOSIZIONE DI UN SOGGETTO ALLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE

COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO

**ART. 347 C.P.P.
ART. 11 D.L.VO 274/00**

LE MODALITA' MEDIANTE LE QUALI LA P.G. COMUNICA LA NOTIZIA DI REATO AL P.M. SONO:

📄 **COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO** (INFORMATIVA), DA INOLTARE SENZA RITARDO, SALVO CASI PARTICOLARI (ART. 347 C.P.P.)

📄 **RELAZIONE**, PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE DA INOLTARE ENTRO 4 MESI (ART. 11 D.L.VO 274/00)

ART. 347 C.P.P. Obbligo di riferire la notizia del reato.

1. **Acquisita** la notizia di reato, la polizia giudiziaria, **senza ritardo**, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [c.p.p. 349], della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi **entro quarantotto ore** dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data **immediatamente** anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO

LA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO E' **ATTO SCRITTO** CON IL QUALE SI RIFERISCONO E SI INDICANO:

- GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL FATTO
- GLI ALTRI ELEMENTI RACCOLTI
- LE FONTI DI PROVA
- LE ATTIVITA' COMPIUTE
- SE POSSIBILE, LE GENERALITA' DELL'INDAGATO, DELLA PERSONA OFFESA, DELLE PERSONE INFORMATE SUI FATTI
- IL GIORNO E L'ORA DELLA ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

E CON LA QUALE SI TRASMETTE LA **DOCUMENTAZIONE PRODOTTA**.

QUINDI, ANCHE SE VENGONO COMPIUTE ATTIVITA' COMPLESSE E NUMEROSE, LA INFORMATIVA E' UN **ATTO SCHEMATICO**



ATTENZIONI PARTICOLARI NELLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO

RACCOMANDAZIONI SUL CONTENUTO E SUL MODO DI ESPOSIZIONE DELLA INFORMATIVA:

- NELL'OGGETTO VANNO INDICATI IL FATTO CHE VIENE RIFERITO, LE GENERALITA' DEL SOGGETTO INDAGATO E DELLA PERSONA OFFESA, GLI ARTICOLI DI LEGGE CHE SI RITENGONO ESSERE STATI VIOLATI
- SPECIFICARE SE C'E' STATA PRECEDENTE SEGNALAZIONE VERBALE O VIA FAX
- IL FATTO VA DESCRITTO SINTETICAMENTE MA IN MANIERA PRECISA ED ESAUSTIVA
- INDICARE COME E' STATO IDENTIFICATO IL SOGGETTO INDAGATO
- FARE L'ELENCO DEGLI ATTI COMPIUTI NUMERANDOLI PROGRESSIVAMENTE E ALLEGANDOLI ALLA INFORMATIVA
- SE L'INFORMATIVA VIENE INVIATA VIA FAX INDICARE L'ORA ED IL GIORNO DI TRASMISSIONE

OBBLIGO DENUNCIA DI REATO DA PARTE DI PUBBLICO UFFICIALE

ART. 331 C.P.P. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, I PUBBLICI UFFICIALI [c.p. 357] e GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362].

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Omissis.

OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DI PUBBLICO UFFICIALE

ART. 361 C.P. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la multa da lire sessantamila a un milione [c.p. 31; c.p.p. 347].

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 331].

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 126].

LEGGIAMO IN PARALLELO L'ART. 331 C.P.P. E L'ART. 347 C.P.P.

ART. 331 C.P.P. DENUNCIA DA PARTE DI P. U. E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362].

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

ART. 347 C.P.P. OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DI REATO.

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [c.p.p. 349], della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

**LEGGIAMO IN PARALLELO
L'ART. 332 C.P.P. E L'ART. 347 C.P.P.**

ART. 332 C.P.P. CONTENUTO DELLA DENUNCIA.

1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

LA INFORMATIVA E' UNA DENUNCIA OBBLIGATORIA QUALIFICATA.

IL CONTENUTO DELLA DENUNCIA E DELLA INFORMATIVA SONO PRESSOCHÉ IDENTICI, LA DIFFERENZA STA NEL FATTO CHE PER LA P.G. OLTRE ALL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE VI E' L'OBBLIGO DI ADEMPIERE AI COMPITI PREVISTI DALL'ART. 55 C.P.P. .

ART. 347 C.P.P. OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DI REATO.

1. **Acquisita** la notizia di reato, la polizia giudiziaria, **senza ritardo**, riferisce al pubblico ministero, per **iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.**

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [c.p.p. 349], della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data **immediatamente** anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.